Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. **1403.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1948, n. 131, col quale veniva eretto in ente morale l'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F D. Roosevelt » e se ne approvava lo statuto, successivamente modificato con decreto 19 giugno 1951, n. 1080;

Vista la lettera 13 aprile 1955, n. 124/3, del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto con annessi estratti di deliberazioni in data 8 marzo e 26 settembre 1952, relative alle modificazioni da apportare allo statuto dell'Ente;

Udito il parere dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F D. Roosevelt », è così modificato:

l'art. 3 è soppresso;

fra gli articoli 4 e 5 viene introdotto il seguente

Art. 4-*bis*. — Esaurito in tutto o in parte lo scopo dell'educazione e dell'istruzione professionale degli orfani di lavoratori caduti in guerra, l'Istituto eserciterà la sua attività a favore degli orfani di lavoratori deceduti per qualunque causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ROSSI — VIGORELLI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 83. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1955, n. **1404.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 24 agosto 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli enti sovventori, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1955

GRONCHI

ROSSI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 88. — E. GRECO

Repertorio n. 73.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì ventiquattro del mese di agosto, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11, innanzi a me dott. Gaetano Gapparelli del fu avv. Mario, funzionario amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, sono comparsi personalmente i signori

prof. Lauro Chiazzese del fu Tommaso, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa

Università, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 13 luglio 1955;

l'on.le dott. Bartolomeo Cannizzo fu Giuseppe, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 4 aprile 1955, n. 27 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17);

il cavaliere del Lavoro, grand'uff. dott. Carlo Bazan fu Enrico, nato a Torino, e domiciliato in Palermo, per la carica, presso il Banco di Sicilia, via Roma n. 185, presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, il quale intervenne nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia del 30 giugno 1955;

avv. Giuseppe Trapani di Rosario, nato a Palermo, segretario generale della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, domiciliato, per la carica, presso la Cassa di risparmio in Palermo, piazza Cassa di risparmio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 16 luglio 1955;

Premesso:

a) che nello statuto dell'Università di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di medicina e chirurgia è stato incluso, fra gli insegnamenti complementari, quello di genetica medica e che ragioni di contingente opportunità rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

c) che con legge regionale del 4 aprile 1955, n. 27, (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17), l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della genetica medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56, e che per gli scopi predetti è autorizzata la spesa annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000);

d) che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, allo scopo di rendere immediatamente operante la istituzione della cattedra predetta hanno deliberato rispettivamente in data 30 giugno 1955 e 16 luglio 1955 di contribuire alla istituzione ed al mantenimento della cattedra stessa con la somma annua di lire cinquantamila ciascuno a decorrere dal 1955 oltre alle obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione;

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Università di Palermo hanno accettato col più vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto;

Tutto ciò premesso i suddetti signori della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volontà personale dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di genetica medica.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 4 aprile 1955, n. 27 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 6 aprile 1955, n. 17), assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo di genetica medica la somma annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000) a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3.

Il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane in Palermo, in virtù delle deliberazioni in data 30 giugno e 16 luglio 1955 rispettivamente assumono l'obbligazione di corrispondere all'Università di Palermo, per contributo al mantenimento, e sino a quando la cattedra stessa sarà mantenuta dalla Regione siciliana, la somma annua di lire cinquantamila (L. 50.000) ciascuno, a decorrere dalla nomina del professore di ruolo.

Art. 4.

L'Assessorato per la pubblica istruzione, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università di Palermo, in esecuzione degli impegni presi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di genetica medica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 6.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, i contributi di cui agli articoli 2 e 3 risultassero inferiori al contributo che l'Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 5 di questa convenzione, per il professore titolare della cattedra di genetica medica, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare annualmente all'Università medesima, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sarà senz'altro soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 7.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare allo Stato, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo è esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to: Lauro Chiazzese nel nome
» Bartolomeo Cannizzo nel nome
» *Carlo Bazan nel nome*
» Giuseppe Trapani nel nome
» Gaetano Capparelli

Registrato in Palermo il 29 agosto 1955, n. 2220, libro 1°, vol 843. Esatte lire esente.

Il procuratore reggente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1405.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1884, n. 2490, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Foggia;

Vista la deliberazione del comune di Foggia intesa ad ottenere la soppressione del predetto Archivio notarile mandamentale;

Considerato che il medesimo, dopo il trasferimento a Foggia della sede dell'Archivio notarile distrettuale, ha cessato di svolgere ogni attività e non risponde più ad alcuna concreta esigenza della popolazione di quel mandamento;

Visti i pareri del procuratore della Repubblica presso il Tribunale e del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Foggia;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

Visto l'art. 248, ultimo capoverso, del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Foggia è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio saranno conservati nell'Archivio notarile distrettuale della medesima città.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1955

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 98. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1406.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Marco E., nel rione omonimo della città di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 1406. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 14 maggio 1954, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 15 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Marco E., nel rione omonimo della città di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1407.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio ed assegnazione al Seminario arcivescovile di Fermo, di beni immobili di pertinenza di sette benefici parrocchiali situati nella provincia di Ascoli Piceno.

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 10 agosto 1955, relativo allo stralcio ed assegnazione al Seminario arcivescovile di Fermo, di beni immobili di pertinenza di sette benefici parrocchiali situati nella provincia di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 33. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1408.

Erezione in ente morale della Fondazione Maddalena Mazzoni Casa di riposo, con sede in Rassina, frazione del comune di Castel Focognano (Arezzo).

N. 1408. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Maddalena Mazzoni Casa di riposo, con sede in Rassina, frazione del comune di Castel Focognano (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 29. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1409.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria, in comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostuni in data 21 maggio 1955, relativo all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria, in comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1410.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro, in rione Trasmazzaro del comune di Mazara del Vallo (Trapani).

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 7 ottobre 1954, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 1° aprile e 4 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro, in rione Trasmazzaro del comune di Mazara del Vallo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1955, n. 1411.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione a parrocchia della Curazia della Dedicazione di San Michele Arcangelo, in Ronzo-Chienis del comune di Pannone (Trento).

N. 1411. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 26 giugno 1943, integrato con due postille rispettivamente del 7 febbraio e 4 luglio 1955 e con dichiarazione del 7 febbraio dello stesso anno, relativo all'elevazione a parrocchia della Curazia della Dedicazione di San Michele Arcangelo, in Ronzo-Chienis del comune di Pannone (Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1956, n. 23.

Norme in ordine alla assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme atte ad assicurare l'immediata corresponsione della indennità di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura, in considerazione del fatto che l'indennità non potrebbe altrimenti essere corrisposta se non quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-1955 o 1955-1956 a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

E' fissato alla data del 15 febbraio 1956 il termine per la presentazione della domanda di indennità per l'anno agrario indicato nel comma precedente.

Art. 2.

Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, si considera raggiunto quando, nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto per almeno 180 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso.

Art. 3.

L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera *a)* dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO
GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 111. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1955.

Importazione temporanea di tiourea tecnica per la fabbricazione di sulfamidici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 settembre 1955;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, numero 709;

Decreta:

Art. 1.

La concessione di temporanea importazione, riguardante la tiourea tecnica da impiegare nella fabbricazione di sulfamidici (solfotiazolo, maleisolfotiazolo, succinilsolfotiazolo), istituita, per la durata di sei mesi, col decreto Ministeriale 7 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1955) e prorogata, fino al 10 febbraio 1956, col decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955) è modificata nel senso che la tiourea tecnica potrà essere impiegata nella fabbricazione di sulfamidici in genere.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1956
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 41. — BENNATI

(311)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1955.

Lotterie, pesche di beneficenza e tombole che possono essere autorizzate dalle Intendenze di finanza durante l'anno 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, e la legge 15 luglio 1950, n. 585, che apporta modifiche alla legge predetta;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere concesse durante l'anno 1956 da ciascuna Intendenza di finanza del territorio nazionale;

Determina:

Le Intendenze di finanza qui sotto indicate, sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1956, agli Enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alle citate leggi, nei limiti a fianco di ciascuna di esse indicato:

INTENDENZA DI FINANZA	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	—	5	—
Alessandria	10	70	5
Ancona	25	35	20
Aosta	5	5	5
Aquila	10	10	10
Arezzo	10	15	20
Ascoli Piceno	20	20	60
Asti	10	50	—
Avellino	5	10	10
Bari	5	15	5
Belluno	10	50	10
Benevento	10	10	5
Bergamo	10	30	5
Bologna	20	100	15
Bolzano	10	25	5
Brescia	15	25	—
Brindisi	2	10	5
Cagliari	15	20	—
Caltanissetta	5	10	—
Campobasso	5	10	—
Caserta	10	10	—
Catania	5	10	—
Catanzaro	10	10	—
Chieti	15	15	15
Como	10	50	5
Cosenza	10	25	—
Cremona	15	50	5
Cuneo	5	40	—
Enna	5	10	5
Ferrara	5	15	25
Firenze	10	50	15
Foggia	5	10	—
Forlì	15	20	10
Frosinone	10	10	40
Genova	20	80	—
Gorizia	5	30	25
Grosseto	10	50	25
Imperia	5	15	—
La Spezia	25	30	5
Latina	15	15	40
Lecce	15	25	10
Livorno	5	10	15
Lucca	10	20	10
Macerata	30	50	60
Mantova	20	20	10
Massa Carrara	15	25	10
Matera	5	5	—
Messina	15	15	5
Milano	30	120	—
Modena	10	20	5
Napoli	10	20	—
Novara	10	70	5
Nuoro	10	15	5
Padova	5	80	25
Palermo	10	10	5
Parma	10	40	5
Pavia	15	60	5
Perugia	20	50	15
Pesaro	10	15	10
Pescara	10	10	30
Piacenza	10	60	5
Pisa	10	25	20
Pistoia	10	30	15
Potenza	5	10	5
Ragusa	5	5	—
Ravenna	15	30	15
Reggio Calabria	10	25	5
Reggio Emilia	20	50	5
Rieti	5	10	15
Roma	30	80	180
Rovigo	10	50	35
Salerno	10	15	—
Sassari	15	30	5
Savona	5	60	—
Siena	10	50	10
Siracusa	10	10	10
Sondrio	5	30	5
Taranto	5	10	—
Teramo	10	25	30
Terni	10	20	80
Torino	10	50	5
Trapani	5	15	—
Trento	10	35	5
Treviso	10	100	20
Udine	10	150	40
Varese	15	30	5
Venezia	10	40	15
Vercelli	10	50	—
Verona	15	150	20
Vicenza	25	150	30
Viterbo	10	10	10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1955
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 335. — BENNATI

(312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dei confini della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Giano nell'Umbria (Perugia)

La zona di ripopolamento e cattura di Giano nell'Umbria (Perugia), dell'estensione di ettari 600 circa, di cui al decreto Ministeriale 10 aprile 1954, a seguito della permuta di fondi, rimanendo invariata l'attuale superficie, viene così delimitata:

Confini:

sud: comune di Massa Martana e precisamente alla sommità dei monti Martani (Torretta);

sud-est: comune di Spoleto e precisamente nella zona che prende il nome di Monte Martano;

est: comune di Castel Ritaldi e precisamente nella zona di colle del Marchese vicino alla frazione di Morcicchia del comune di Giano;

nord: falda dei monti Martani, vicino al capoluogo, località Scalone, colle Giglio con fosso Acqua Travaglia e strada mulattiera per fossa Renara;

nord-ovest: strada mulattiera di fossa Renara con allargamento fino alla congiunzione con il fosso della fonte Traetina.

(306)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Mortizza, con sede in Piacenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 87 in data 17 gennaio 1956, è stato approvato, con modifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica di Mortizza, con sede in Piacenza, deliberato il 30 maggio 1954, dall'assemblea dei proprietari interessati.

(261)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Donnalucata (Scicli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 gennaio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 830,00, sita sulla spiaggia di Scicli, località Donnalucata, riportata in catasto al foglio n. 74, particella n. 223, del comune di Scicli (Ragusa).

(295)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 25 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,83	624,85	624,87	624,75	624,88	624,87	—	624,86	624,86
$ Can.	625,90	625,50	625,75	625,80	625,35	625,75	625,75	—	626 —	625,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,80	145,82	145,80	145,80	145,80	—	145,82	145,80
Kr. D.	90,85	90,80	90,85	90,79	90,91	90,85	90,78	—	90,80	90,80
Kr. N.	87,67	87,66	87,70	87,65	87,66	87,65	87,60	—	87,68	87,65
Kr. Sv.	120,61	120,63	120,60	120,68	120,80	120,67	120,60	—	120,61	120,55
Fol.	165,15	165,18	165,18	165,13	165,10	165,15	165,07	—	165,17	165,10
Fr. B.	12,56	12,55	12,565	12,55625	12,5587	12,56	12,55	—	12,557	12,545
Fr. Fr.	178,10	178,09	178,10	178,08	177,98	178,10	178,12	—	178,09	178 —
Fr. Sv. acc.	143,23	143,20	143,23	143,18	143,20	143,17	143,20	—	143,23	143,20
Lst.	1754,50	1754,125	1754 —	1754 —	1753,25	1755 —	1754 —	—	1754,50	1753,75
Dm. occ.	149,50	149,43	149,48	149,46	149,35	149,50	149,42	—	149,50	149,40

Media dei titoli del 25 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,175
Id. 3,50 % 1902	58,65
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934.	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,15
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1956

1 dollaro USA.	624,87
1 dollaro Can.	625,775
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,785
1 Kr. Norv.	87,625
1 Kr. Sv.	120,64
1 Fol.	165,10
1 Fr. bel.	12,553
100 Fr. Fr.	178,10
1 Fr. Sv. acc.	143,19
1 Lst.	1754 —
1 Marco ger.	149,44

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 17 del 21 gennaio 1956, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1956, la media del « Fol. » deve intendersi rettificata in 165,325 anzichè 175,325.

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto prefettizio n. 6445 del 15 febbraio 1954, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 7 giugno 1955, n. 340.2.24/9674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955;

Visto il decreto prefettizio n. 56930 del 13 dicembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel suddetto concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno concorso;

Decreta:

I sottonotati candidati ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1953, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per i posti a fianco segnati:

1) Richetti dott. Francesco di Fausto: condotta veterinaria di Paola;

2) Aiello dott. Alberto fu Pietro: condotta del consorzio veterinario di Fuscaldo-Guardia Piemontese;

3) Paggetti dott. Arnaldo di Arsenio: condotta veterinaria di Rossano;

4) Noce dott. Elio di Pasquale: condotta del consorzio veterinario di Trebisacce-Albidona-Alessandria del Carretto-Amendolara;

5) Aloisio dott. Bruno di Giovanni: condotta del consorzio veterinario di Crosia-Calopezzati-Pietrapaola;

6) Monda dott. Mario di Giuseppe: condotta del consorzio veterinario di Civita-Francavilla Marittima-Frascineto-San Lorenzo Bellizzi;

7) Lo Passo dott. Oscar fu Francesco: condotta del consorzio veterinario di San Sosti-Mottafollone-Sant'Agata d'Esaro-San Donato Ninea;

8) Mantica dott. Eligio di Leonardo: condotta del consorzio veterinario di Aieta-Praia a Mare-San Nicola Arcella-Tortora;

9) Gualtieri dott. Ugo di Filiberto: condotta del consorzio veterinario di Cropalati-Paludi-Caloveto;

10) Oliverio dott. Giovan Battista: condotta del consorzio veterinario di Montegiordano-Rocca Imperiale-Roseto Capo Spulico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 7 gennaio 1956

Il prefetto: FONTANELLI

(288)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Palmerio Giuseppe è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Liscia;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. D'Alonzo Guido ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dottor D'Alonzo Guido è dichiarato vincitore della condotta del comune di Liscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 10 gennaio 1956

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Bello Giuseppe è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Villamagna;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Rigillo Enrico ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dottor Rigillo Enrico è dichiarato vincitore della condotta del comune di Villamagna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 10 gennaio 1956

Il prefetto: DE VITO

(211)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.